

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
6 dicembre 1999 *

Nella causa T-178/99,

Sonia Marion Elder e Robert Dale Elder, residenti in Dundee, Scozia (Regno Unito), rappresentati dal signor M. Scott Crosby, solicitor, 9, rond-point Schuman, Bruxelles,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Ulrich Wölker e Xavier Lewis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 8 giugno 1999 che ha negato ai ricorrenti l'accesso ai verbali del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto giuridico

- 1 Il 6 dicembre 1993 la Commissione e il Consiglio hanno approvato un codice di condotta comune relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio (GU L 340, pag. 41; in prosieguo: il «codice di condotta»).

2 La Commissione ha adottato tale codice di condotta con decisione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58; in prosieguo: la «decisione 94/90»).

3 L'art. 2 della decisione 94/90 così dispone:

«(...)

2. Il direttore generale o caposervizio o direttore designato a tal fine presso il Segretariato generale, o il funzionario da questi delegato, comunica per iscritto al richiedente, entro un mese, se la domanda è accolta o respinta. In quest'ultimo caso, il richiedente è informato che dispone di un mese per ripresentare domanda al segretario generale della Commissione con preghiera di riesaminare la decisione presa. In mancanza di domanda di riesame, si presume che il richiedente abbia rinunciato alla domanda iniziale.

(...)

4. L'assenza di risposta, da parte di uno dei funzionari di cui al punto 2, entro un mese a decorrere dalla presentazione della domanda di accesso a un documento, equivale a rifiuto.

A rifiuto equivale anche l'assenza di risposta a una domanda di riesame entro un mese dalla sua presentazione».

- 4 Il codice di condotta, quale adottato dalla Commissione, nella rubrica intitolata «Trattamento delle richieste iniziali», al terzo comma, recita quanto segue:

«Qualora l'autore del documento in possesso di un'istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione od organo comunitario o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata direttamente all'autore del documento».

Fatti e procedimento

- 5 Con lettera 30 novembre 1998, i ricorrenti chiedevano alla Commissione, a norma della decisione 94/90, l'accesso ai verbali del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: il «comitato» oppure: il «comitato IVA»), riguardante eventuali consultazioni di quest'ultimo da parte del Regno Unito, ai sensi degli artt. 4 e 29 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»). A sostegno della loro domanda, i ricorrenti facevano valere che talune disposizioni della normativa britannica in materia

d'imposta sul valore aggiunto incidavano direttamente sulla loro situazione giuridica e che essi desideravano verificare se, in conformità dell'art. 4, n. 4, della sesta direttiva, in base al quale queste disposizioni erano state adottate, il Regno Unito avesse previamente consultato il comitato IVA.

- 6 In assenza di risposta alla loro domanda, i ricorrenti, con lettera 6 gennaio 1999 al segretario generale della Commissione, inoltravano una seconda domanda ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione 94/90.
- 7 Nel contempo il direttore generale della direzione generale «Fiscalità e Unione doganale» della Commissione (DG XXI), con lettera notificata al patrocinante dei ricorrenti l'11 gennaio 1999, informava questi ultimi del fatto che, secondo il regolamento interno del comitato, le deliberazioni di quest'ultimo hanno carattere riservato, a meno che gli Stati membri che vi prendono parte non stabiliscano diversamente, all'unanimità. Conseguentemente, per preservare la segretezza delle deliberazioni del comitato e per non pregiudicare gli interessi finanziari delle Comunità, egli riteneva di non poter consentire loro l'accesso ai verbali del comitato.
- 8 Con lettera 9 febbraio 1999, il segretariato generale della Commissione rispondeva ai ricorrenti che la loro richiesta sarebbe stata esaminata al più presto, ma che sarebbe trascorso probabilmente più di un mese prima che essi ricevessero risposta.
- 9 Il 3 marzo 1999 i ricorrenti ricevevano una lettera del segretario generale della Commissione, nella quale quest'ultimo rilevava come i verbali del comitato IVA, ancorché redatti dagli uffici che dipendono dal segretariato della Commissione, siano formalmente adottati dal comitato. Quest'ultimo deve considerarsi l'autore dei documenti, ai sensi del codice di condotta, con la conseguenza che una richiesta come quella inoltrata dai ricorrenti doveva essere indirizzata direttamente al comitato. Il segretario generale precisava tuttavia, da un lato, che,

nell'intento di venir loro incontro, la loro richiesta era stata trasmessa al comitato IVA, perché quest'ultimo decidesse sul seguito da accordarvi, e, dall'altro, che il Regno Unito aveva consultato tale comitato in varie occasioni, tra il 1979 e il 1996, in merito all'applicazione dell'art. 4, n. 4, della sesta direttiva.

- 10 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° aprile 1999, i ricorrenti proponevano un ricorso di annullamento, registrato con il numero T-78/99, avverso la decisione della Commissione che ha negato loro l'accesso ai documenti in questione.

- 11 Con lettera 8 giugno 1999 il presidente del comitato IVA informava i ricorrenti del fatto che i rappresentanti degli Stati membri che prendevano parte alle sedute del comitato avevano unanimemente deliberato di non consentire loro l'accesso ai verbali.

- 12 Ritenendo che questa lettera dovesse considerarsi alla stregua di una decisione definitiva della Commissione di rigetto della loro domanda, i ricorrenti, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 agosto 1999, hanno proposto il presente ricorso diretto all'annullamento di tale decisione 8 giugno 1999 (in prosieguo: l'«atto impugnato»).

- 13 Conseguentemente, i ricorrenti hanno rinunciato agli atti del ricorso di annullamento proposto nella causa T-78/99, successivamente cancellata dal ruolo con ordinanza del Tribunale 13 ottobre 1999.

- 14 Con lettera 3 agosto 1999, la Commissione ha informato i ricorrenti che era stato richiesto agli uffici della DG XXI di procedere al riesame della loro domanda di accesso ai verbali del comitato IVA, in considerazione del fatto che, dalla sentenza del Tribunale 19 luglio 1999, causa T-188/97, Rothmans/Commissione (Racc. pag. II-2463), risultava che spetta alla Commissione decidere sulle domande di accesso ai verbali dei comitati consultivi come il comitato IVA.
- 15 Con memoria depositata nella cancelleria il 30 settembre 1999, la Commissione ha chiesto al Tribunale di constatare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso, dal momento che la domanda dei ricorrenti intesa ad ottenere l'accesso ai verbali del comitato IVA sarebbe stata riesaminata dagli uffici della DG XXI e che la decisione futura avrebbe avuto come conseguenza la revoca dell'atto impugnato.
- 16 Con lettera depositata nella cancelleria il 20 ottobre 1999, la Commissione ha trasmesso al Tribunale la lettera del direttore generale della DG XXI, inviata ai ricorrenti il 30 settembre 1999, con la quale quest'ultimo, in seguito al riesame della loro domanda alla luce della citata sentenza Rothmans/Commissione, ha ribadito il proprio rifiuto di consentire l'accesso ai verbali del comitato richiamando, questa volta, il codice di condotta e, più in particolare, l'eccezione relativa alla tutela della riservatezza. La Commissione ne desume che l'atto impugnato è stato revocato e che non vi è più quindi luogo a statuire.
- 17 Nelle loro osservazioni relative alla domanda di non luogo a statuire, depositate nella cancelleria l'8 novembre 1999, i ricorrenti fanno rilevare che essi non si

oppongono a che sia posto termine al presente procedimento. Al riguardo, essi precisano di aver presentato una seconda domanda di accesso ai documenti al segretario generale della Commissione e ne desumono che la sua decisione, qualunque ne sia il contenuto, sostituirà definitivamente la lettera 8 giugno 1999. Tuttavia, essi ritengono che questa lettera costituisca un atto definitivo, che essi avevano titolo per impugnare, e che, tenuto conto del comportamento della Commissione, quest'ultima debba essere condannata alle spese.

Sull'eccezione di non luogo a statuire

- 18 Con la sua eccezione di non luogo a statuire, la Commissione solleva un incidente di procedura che occorre risolvere senza passare alla fase orale, ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura.

- 19 Nella fattispecie si deve constatare che, adottando la decisione 30 settembre 1999, la Commissione ha implicitamente revocato l'atto impugnato, dopo aver ritenuto che, in base alle prescrizioni della disciplina comunitaria in tema di accesso ai documenti, quali sono state precisate nella citata sentenza Rothmans International/Commissione, spettava ad essa decidere sulle domande di accesso ai documenti del comitato IVA.

- 20 Ciò posto, deve ritenersi che la revoca dell'atto impugnato produca effetti equivalenti a quelli di una sentenza di annullamento, fermo restando il diritto dei

ricorrenti di contestare eventualmente, nell'ambito di un distinto ricorso, la legittimità della decisione del segretario generale della Commissione, che statuirà definitivamente sulla loro domanda. Invero, una sentenza che annulli l'atto impugnato, ora revocato, non comporterebbe alcuna conseguenza giuridica ulteriore rispetto alle conseguenze della revoca operata.

- 21 I ricorrenti non conservano quindi alcun interesse ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato. Ne consegue che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto (v. ordinanza del Tribunale 28 maggio 1997, causa T-145/95, Proderec/Commissione, Racc. pag. II-823, punto 27, e giurisprudenza ivi richiamata).
- 22 Conseguentemente, non vi è luogo a statuire.

Sulle spese

- 23 L'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura prevede che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decida sulle spese in via equitativa.
- 24 Nel caso di specie, la Commissione ha revocato l'atto impugnato dopo la proposizione del ricorso, per un motivo che i ricorrenti facevano valere in quest'ultimo. Conseguentemente, la Commissione va condannata alla totalità delle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

- 1) Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.**

- 2) La Commissione sopporterà la totalità delle spese.**

Lussemburgo, 6 dicembre 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf